

Nuovi criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Tabella A - Credito scolastico (Tale tabella, allegata ald. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 sostituisce quelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009)



Il d. lgs. 13 aprile 2017, n.62 ha fissato nuovi criteri per l'attribuzione del credito scolastico e precisamente con l'art. 15 ha stabilito che: "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti."

Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Allegato A -(di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media dei Voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Credito scolastico

Al fine dell'individuazione del credito scolastico, sulla base della relativa tabella ministeriale, si farà riferimento alla media dei voti (compreso il **voto di comportamento**) conseguiti dall'allievo/a in sede di scrutinio finale, attribuendogli il punteggio massimo previsto all'interno della fascia qualora la media (aumentata degli eventuali punteggi, di seguito previsti, per i crediti formativi) superi il valore medio dei voti estremi della stessa fascia.

Il punto aggiuntivo può, comunque essere riconosciuto ugualmente **per** quegli **allievi meritevoli che**, pur avendo conseguito una media di voti inferiore al valore medio della fascia, **si siano**

contraddistinti per la frequenza, per l'impegno e l'interesse denotati nel corso dell'anno scolastico (sia nelle attività didattico-formative curricolari ordinarie, sia nelle attività complementari ed integrative) a condizione che, sulla base della tabella seguente, riportino la somma dei punteggi riferiti ai relativi indicatori superiore a 0,50 e che **non siano stati ammessi a maggioranza**.

Impegno e interesse nella partecipazione didattica educativa e alle attività curricolari comprese quelle integrative obbligatorie e quelle connesse all'insegnamento della Religione o alternative (alunni che non si avvalgono di tale insegnamento)		Impegno e interesse nella partecipazione alle attività POF integrative pomeridiane (Obiettivi Piano Integrato, Educazione alla salute, Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di Inglese, Patente Europea, Certificazione linguistica ecc)		Frequenza curricolare	
Diligente	Costante	Diligente	Costante	Assidua	Regolare
0,49	0,24	0,21	0,04	0,30	0,10
Peso 49%		Peso 21%		Peso 30%	

In ottemperanza a quanto previsto dal PTOF per la **frequenza** si tiene conto del seguente prospetto:

Irregolare	<i>Se le ore di assenza non superano il 25% del totale ore svolte.</i>
Regolare	<i>Se le ore di assenza non superano il 15% del totale ore svolte.</i>
Assidua	<i>Se le ore di assenza non superano il 10% del totale ore svolte.</i>

Il medesimo punto viene attribuito anche in presenza di **attività formative esterne** certificate, dalle quali derivino reali competenze coerenti con il tipo di corso frequentato, nonché in attività di volontariato e nel campo delle donazioni (es. donatori di sangue), a condizione che almeno uno dei tre indicatori scolastici sia al **massimo**. Il riconoscimento del credito formativo è di esclusiva competenza (ed è a discrezione) del Consiglio di Classe, nel rispetto dei criteri di uniformità stabiliti dal Collegio Docenti. In presenza di un **voto di condotta** pari a **6 (sei)**, si attribuisce solo il **minimo** di ciascuna banda di oscillazione.

Per il corso ex- **SIRIO**, tenendo in debita considerazione il fatto che esso è frequentato da studenti – lavoratori, in riferimento alla **frequenza** si valuterà secondo il seguente prospetto:

Irregolare	<i>Se le ore di assenza superano il 25% del totale ore svolte</i>
Regolare	<i>Se le ore di assenza non superano il 25% del totale ore svolte</i>
Assidua	<i>Se le ore di assenza non superano il 15% del totale ore svolte</i>

Crediti formativi

Il punto aggiuntivo (sempre all'interno della stessa fascia) potrà essere riconosciuto anche a quegli allievi che siano stati impegnati in **attività formative esterne**, debitamente certificate, dalle quali derivino **reali competenze coerenti** con il tipo di corso frequentato¹, nonché in attività di volontariato e nel campo delle donazioni (es. donatori di sangue), a condizione che almeno uno dei tre indicatori scolastici sia **al massimo**. Il riconoscimento del *credito formativo* è di esclusiva competenza (ed è a discrezione) del Consiglio di Classe, nel rispetto dei criteri di uniformità stabiliti dal collegio Docenti.

¹ La **coerenza** può essere individuata nell'omogeneità, nell'approfondimento, nell'ampliamento o nella concreta attuazione dei contenuti tematici del corso di studi frequentato.

Al fine di una valutazione uniforme delle suddette attività, si propone di valutare i titoli presentati dagli allievi² nel seguente modo:

- ✓ corsi della durata di almeno 20 ore tenuti da Enti o da Pubbliche Amministrazioni inerenti al profilo professionale: punti 0,2;
- ✓ attività sportive a livello agonistico della durata di **almeno un anno**: punti 0,1;
- ✓ attività culturali e di volontariato della durata di almeno 3 mesi: punti 0,2;
- ✓ donatori di sangue **da almeno sei mesi**: punti 0,2.

Voto di Condotta

N.B.: in presenza di un voto di condotta inferiore al 7 (sette) nello scrutinio finale, si attribuirà solo il minimo di credito scolastico previsto all'interno della banda di oscillazione senza tener conto degli indicatori e dei crediti formativi per il riconoscimento del punto aggiuntivo.

² Si fa presente che, sulla base di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 dell'O.M. n. 13/2013, "La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il **15 maggio** per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti."